

Penale Sent. Sez. 5 Num. 37848 Anno 2019

Presidente: ZAZA CARLO

Relatore: MAZZITELLI CATERINA

Data Udiienza: 02/04/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


IL 27/04/1960


avverso la sentenza n. 1990/2016 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/04/2018

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/04/2019 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CATERINA MAZZITELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.





Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. ssa Olga Mignolo, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla durata delle pene accessorie ed inammissibilità nel resto.

Il difensore dell'imputata, avv. _____ del foro di Sondrio, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 20/07/2018, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza, emessa in data 11/04/2018 dal Tribunale di Sondrio, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, nei confronti di _____ e _____ in ordine ai reati, di cui ai capi sub C) ed E), ex art. 110 c.p., 218 c. 1 L.F. e 110 c.p. e 224 n. 1 in relazione all'art. 217 1 c. n. 4 L.F. e ha rideterminato la pena, inflitta a ciascuno, in anni due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione ai residui reati, di cui agli art. 216 c. 1 n.2 e 223 L.f., contestati ad entrambi i prevenuti, perchè la _____ Gorlisi, nella qualità di Amministratore Unico, e il _____ quale consulente e amministratore di fatto, della _____, avevano tenuto la contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione dei movimenti degli affari, compiendo, altresì, operazioni dolose distrattive, consistite nell'appropriazione di una somma di denaro, pari ad € 31.362,36, di attrezzature edili varie e di due autovetture(fatti commessi, in Sondrio, il 21 ottobre 2009).

2. _____, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui ha dedotto i seguenti motivi.

2.1 Vizio di violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), codice di rito, in relazione agli art. 223 e 216, co 1 n. 1 e 2, l.f. (capi a e b) e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), codice di rito, per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, risultanti dal testo del provvedimento e da singoli atti del procedimento. La Corte avrebbe errato nel ritenere provata la responsabilità penale dell'imputata, per l'omessa tenuta delle scritture contabili dell'esercizio 2007 e degli esercizi successivi, fino alla data del fallimento della società, nonchè per l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie relative all'esercizio 2006. L'assunto accusatorio sarebbe fondato su mere congetture. Sarebbe illogico aver assunto, nel provvedimento impugnato, il ruolo marginale della _____ e allo stesso tempo aver ritenuto la responsabilità gestoria della _____. Sarebbe evidente che la stessa si era spogliata di ogni incarico gestorio, conferendo la delega al _____ a far data dal dicembre 2005. Nonostante la carica di amministratore di diritto, occorre pur sempre individuare nel caso specifico l'elemento soggettivo, tipico della fattispecie di reato contestata, da escludersi, nella fattispecie, anche in considerazione della mancanza delle capacità necessarie, così come attestato dallo stesso giudice di primo grado, nella sentenza del Tribunale di Sondrio. Non sarebbero quindi ravvisabili entrambi gli elementi costitutivi della bancarotta documentale contestata.

2.2 Vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento e da singoli atti del procedimento. Occorrerebbe la dimostrazione di un contributo attivo fornito dall'imputata nella dissipazione dei beni aziendali, anche dopo la sua uscita di fatto dalla società, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Non basterebbe, al riguardo, il mero riscontro della sottrazione della contabilità o dei beni. La stessa Corte territoriale aveva riconosciuto il carattere omissivo della condotta della _____ il che contrasterebbe con gli addebiti, oggetto di disamina nell'ambito del procedimento..

2.3 Vizio di violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), codice di rito, in relazione all'art. 216, co 1 n. 2 l. f., sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 217 co 2 l.f. , per non aver l'imputata coltivato con diligenza la tenuta delle scritture contabili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari. (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017 - dep. 22/09/2017, Pastechi e altro, Rv. 271754)

In altri termini, la giurisprudenza di legittimità ritiene prevalente il dovere di vigilanza e di controllo contabile, direttamente derivante dall'assunzione della qualifica di amministratore di diritto, con l'individuazione, nel contempo, della necessaria consapevolezza, a livello soggettivo, dello stato delle scritture contabili.

2. Poste tali premesse, si osserva che, a fronte delle argomentazioni svolte dalla difesa circa l'esclusione del dolo, nella sentenza impugnata, i giudici del merito hanno ribadito l'oggettività dei fatti contestati, con riferimento alla tenuta irregolare della contabilità, oltre al fatto che la delega al _____ non esonerava comunque la _____ dai dovuti controlli.

I testi escussi, si legge nella sentenza, hanno confermato una presenza costante della _____ sia in ufficio sia nei rapporti con il personale sia nei contatti diretti con il commercialista, sicché alla stessa deve ricondursi la consapevolezza dell'andamento della gestione, ivi incluse le operazioni distrattive.

A questo proposito, secondo i giudici del merito, l'aver consentito al compimento delle operazioni, pur essendo in condizioni di esercitare i dovuti controlli, è indice del carattere fraudolento delle condotte contestate e di una precisa volontà della _____ di violare gli obblighi sulla stessa incombenti.

3. Tali motivazioni, esenti di censure di qualsivoglia genere, sia di diritto sia argomentative, rendono palese la manifesta infondatezza dei motivi, sottesi all'odierno ricorso, dovendosi aver riguardo, da un lato, all'inosservanza consapevole degli obblighi sulla stessa incumbenti in relazione alla tenuta dei libri contabili e, sotto altro profilo, al contributo omissivo posto in essere con riferimento alle operazioni distrattive, di fatto consentite dalla

Acclarata così la manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo, ad analoga conclusione si deve pervenire in relazione al terzo motivo, in considerazione dell'insussistenza, per quanto esposto, dei presupposti per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 217 L.F..

4. Sulla base delle considerazioni esposte, si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso, con contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che si reputa equo determinare in € 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2/04/2019